



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 20 FEBBRAIO 2019

BILANCI 2018 –NOVITA’

Sede di svolgimento, Genova

A cura di :

Dott. Donatella Vantaggiato

Dott. Roberto Cartasegna

BILANCIO 2018- Novità

INDICE

- * Nota integrativa – Nuove influenze all’informativa
- * Derivazione rafforzata
- * Principi contabili: corretta applicazione
- * Svalutazione titoli non immobilizzati
- * Principi contabili: novità 2018
- * Principi contabili: chiarimenti 2018
- * Legge di bilancio 2019 n. 145/2018



BILANCIO 2018- Novità

- * Relazione sulla gestione
- * Attività per imposte anticipate
- * Iscrizione in bilancio dei crediti d'imposta
- * Nuova tassonomia 2018
- * La riforma della Crisi d'Impresa

BILANCIO 2018- Novità

- BILANCI 2018
- Il Bilancio e' sempre stato vissuto come un mero adempimento di legge, ma in realtà negli ultimi anni è evidente che il bilancio può ricoprire un ruolo importante nella strategia di comunicazione. Per noi è un fenomeno molto evidente dal momento che numerosi nostri clienti vi dedicano sempre maggiore attenzione, sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione
- ”.

BILANCIO 2018- Novità

NON SOLO NUMERI

- Attraverso il bilancio l'azienda trasmette al mercato la propria situazione ECONOMICO-PATRIMONIALE e finanziaria e le proprie performance, adempiendo alle disposizioni imposte dai vincoli normativi. Questo, però, oggi non è più sufficiente. La comunicazione economico-finanziaria ricopre oggi un ruolo sempre più importante, non solo per soddisfare i bisogni informativi della comunità e delle istituzioni, ma anche e soprattutto per **promuovere l'immagine dell'azienda.**

BILANCIO 2018- Novità

VALENZA DELLA COMUNICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

- – verso l'interno dell'organizzazione, presso investitori e azionisti, per aumentare la propria credibilità strategica e operativa;
- – verso l'esterno, presso i vari stakeholder, per creare o rafforzare relazioni con il sistema finanziario, i clienti, i fornitori, etc..

BILANCIO 2018- Novità

I DATI NUMERICI SI INTEGRANO CON I DATI QUALITATIVI

- Integrazione : criteri di Qualificazione, imputazione temporale , classificazione come chiave di volta del nuovo bilancio
- Ecco allora che i dati contabili vengono integrati con informazioni relative agli aspetti gestionali, di natura qualitativa piuttosto che meramente monetaria. Oltre ai dati economico-finanziari trovano spazio informazioni di carattere commerciale, la visione sociale e ambientale dell'impresa, la consapevolezza della propria missione e del contributo che l'azienda può dare al sistema di cui è parte.

BILANCIO 2018- Novità

La nota integrativa

- Le informazioni riguardanti le voci di stato patrimoniale e conto economico devono seguire l'ordine indicato negli schemi di bilancio.
- I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio vanno illustrati in nota integrativa e non più nella "relazione sulla gestione".

Il rendiconto finanziario

- l'art.6, co.2, del Decreto, prevede l'obbligo di redigere il "rendiconto finanziario".
- L'art. 2423, co.1, c.c., stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio costituito da:
Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Rendiconto finanziario
- Il contenuto e le caratteristiche del Rendiconto finanziario vengono individuate all'art. 2425-ter, del codice civile.
- Il rendiconto finanziario non è obbligatorio per i bilanci redatti in forma abbreviata e per le micro imprese

BILANCIO 2018- Novità

- Il bilancio, anche a seguito delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 139/15 che si applicano dal 2016, ha ormai acquisito importanza anche dal punto di vista fiscale.
- Anche l'informativa contenuta nella nota integrativa, è sempre più oggetto di attenzione da parte del fisco e, in caso di contenzioso, da parte dei giudici tributari.

BILANCIO 2018- Novità

Principi di redazione del bilancio

- Il D.Lgs. 139/2015, riformula il principio della rilevazione e valutazione delle voci secondo la sostanza dell'operazione o del contratto .
- Ai sensi dell'art. 2423-bis, c.c. la valutazione delle voci va fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo;
- Ai sensi dell'art. 2423-bis, n. 1-bis, c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci deve tener conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
- Il D.Lgs. 139/2015 introduce nell'art. 2423 c.c. il principio di rilevanza secondo cui non occorre rispettare gli obblighi di “rilevare”, “valutare”, “presentare” e “informare”, nei casi in cui la loro osservanza generi effetti irrilevanti al fine della rappresentazione “veritiera e corretta”.

BILANCIO 2018- Novità

INTERVENTI LEGISLATIVI E DI PRASSI CHE INFLUENZANO LA NOTA INTEGRATIVA

- **la legge per il mercato e la concorrenza n. 124/17**
- l'obbligo di indicare nella nota integrativa le somme superiori a diecimila euro percepite, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni o da società controllate da pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica: il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzione delle somme, la risoluzione del contratto e la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse.

BILANCIO 2018- Novità

Documenti rilevanti emanati dalla Fondazione CNDCEC La fiscalità delle imprese OIC adopter_vers III – Aprile 2018

- Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale profili contabili e fiscali – Giugno 2018
- Contabilizzazione e storno delle attività per imposte anticipate – Luglio 2018
- Il Transfer Pricing – Profili Tecnici e Spunti Operativi – Dicembre 2018

BILANCIO 2018- Novità

- Il Punto di vista dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
- Dal punto di vista tributario, in alcune occasioni l'Agenzia delle Entrate ha dato particolare rilievo al contenuto della nota integrativa: per esempio, nella risposta a un interpello dello scorso anno, non resa pubblica ("Sole 24 Ore" del 12 ottobre 2018).
- A parte la problematica, non ricorrente, è il contenuto sostanziale della risposta che riveste interesse: l'Agenzia precisa che la nota integrativa, laddove corredata dai dati che non hanno potuto trovare autonoma collocazione nello stato patrimoniale, consente l'affrancamento dei maggior valori riferiti ad avviamento e altri beni immateriali

BILANCIO 2018- Novità

- Risposte interpelli rilevanti per Bilancio
- n. 100 del 2018 – Contabilizzazione contributi su riparazione fabbricato in locazione
- n. 119 del 2018 – Contabilizzazione per competenza risultato lodo arbitrale
- n. 1 del 2019 – Contabilizzazione per competenza dei bonus al personale dipendente
- n. 22 del 2019 – Definizione di spese di rappresentanza, pubblicità ed ospitalità

BILANCIO 2018- Novità

LA GIURISPRUDENZA

- **la sentenza n. 21809/18** della Cassazione nella quale i giudici enfatizzano l'importanza dell'informativa. Il caso riguarda la svalutazione delle rimanenze, la cui informativa non è contenuta nella nota integrativa con l'effetto che la svalutazione non è fiscalmente deducibile
- - **sentenza n. 20680/15** : La Cassazione è coerente con il contenuto della precedente che condivide il comportamento dei verificatori che hanno considerato indeducibile parte degli ammortamenti iscritti in bilancio.....

BILANCIO 2018- Novità

DERIVAZIONE RAFFORZATA

La derivazione rafforzata, per l'articolo 83 del Tuir, si applica alla **qualificazione** che consiste nell'esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano.

la classificazione delle operazioni che comporta l'individuazione degli effetti contabili

l'imputazione temporale riguarda l'individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile

BILANCIO 2018- Novità

- **Esempi :**
- **costi iscritti nel conto economico con contropartita il conto “debiti per fatture da ricevere” ” (che nel bilancio confluisce nel conto “debiti verso fornitori”): nessuno, prima dell’introduzione della derivazione rafforzata, ha mai messo in dubbio la deducibilità di questi costi, se è rispettato il principio di competenza**
- **sconti da corrispondere ai clienti in base a precisi accordi/impegni contrattuali.** Se precisi accordi/impegni contrattuali - nel bilancio in chiusura sono stati contabilizzati, da sempre, tra i debiti.
- **premi da corrispondere ai dipendenti :**
 - **in base ad accordi contrattuali = debiti.**
 - **Se non sono prefissai i parametri di calcolo = contabilizzazione in un fondo**

BILANCIO 2018- Novità

- se i **parametri di calcolo non sono noti entro la predisposizione del bilancio**: potrebbe trattarsi di passività probabili ma di ammontare non determinabile, la cui esistenza deve essere segnalata nella nota integrativa.
(Oic 31)

BILANCIO 2018- Novità

- La risoluzione n. 37/E del 15 maggio 2018 applica in modo corretto quanto prevede il principio contabile Oic 11 con riferimento alla determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non espressamente previste dai principi contabili nazionali.

L'Oic 11, che si occupa dei principi generali di redazione del bilancio, precisa che nei casi in cui i principi contabili nazionali non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento contabile, sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

BILANCIO 2018- Novità

- - in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- - finalità e postulati del bilancio.

BILANCIO 2018- Novità

BILANCIO 2018- Novità

- **PRINCIPI CONTABILI: CORRETTA APPLICAZIONE**

Si prenda spunto dall'ordinanza n. 18719/18 della Cassazione :

SENTENZA SFAVOREVOLE ALL'IMPRESALa conclusione dell'ordinanza, con riferimento all'azzeramento del fondo, è discutibile perché se l'accantonamento non è stato dedotto la tassazione dell'azzeramento causa una doppia imposizione: conclusione causata, probabilmente, anche dal comportamento contabile tenuto dalla società.

Infatti, come evidenziato dai giudici, la rilevazione del "Fondo svalutazione partecipazioni" non ha modificato lo stato patrimoniale perché avvenuta mediante "giroconto" da altri fondi.

Questo è l'errore, dal punto di vista contabile, commesso dalla società: l'articolo 2423-ter del codice civile vieta i compensi di partite.

BILANCIO 2018- Novità

- **SVALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI**

L'articolo 20-quater "Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli" del Decreto legge 119/18, convertito nella legge 136/18, consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale: La norma consente alle imprese che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati (non i derivati), iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma ricopia quella contenuta nel decreto 185/08, emanata a seguito della crisi finanziaria del secondo semestre 2008, più volte prorogata negli anni successivi: invece, la situazione attuale è circoscritta all'Italia ed è causata da scelte di politica economica del Governo messe in discussione da mercati e istituzioni nazionali e internazionali.

BILANCIO 2018- Novità

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI



EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

INDICE

ABROGAZIONE OIC 7 - I CERTIFICATI VERDI	3
EMENDAMENTI ALL'OIC 28 - PATRIMONIO NETTO	4
EMENDAMENTI ALL'OIC 32 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	5

GLI EMENDAMENTI

- **Oic 7 Certificati Verdi**

Il principio contabile Oic 7 è abrogato in quanto la normativa sui certificati verdi, e quindi la loro validità, è terminata nel 2018.

I certificati verdi erano un incentivo alla produzione di energia da fonti rinnovabili (in particolare nel settore eolico), attuato tramite l'assegnazione di titoli (certificati) negoziati in uno specifico mercato, assegnati ai produttori "verdi" dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

BILANCIO 2018- Novità

Oic 28 Patrimonio netto

AL paragrafo 41, richiede l' informativa su azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni e titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono: questo, in base a quanto prevede l'articolo 2427 numero 18 del codice civile.

L'emendamento riguarda l' informativa riferita ad un warrant che prevede l'obbligo da parte dell'emittente di consegnare un numero variabile di azioni proprie ad una data futura: è aggiunto il paragrafo 41A nella parte relativa al contenuto dell' informativa che deve essere inclusa nella nota integrativa.

Il warrant è uno strumento finanziario - in sostanza, un derivato - negoziato separatamente rispetto all'azione alla quale è collegato, che conferisce al possessore il diritto (non l'obbligo) di acquistare una determinata quantità di titoli, entro una scadenza prestabilita, in base a condizioni predeterminate

BILANCIO 2018- Novità

- **Oic 32 Strumenti finanziari derivati**

L'emendamento riguarda un aspetto particolare relativo ai derivati di copertura di flussi finanziari, in particolare il rilascio della Riserva in presenza di perdite non recuperabili, anche relative a coperture semplici (paragrafi 87 c e 114 c).

- **Oic 32 Correzioni editoriali**

Nell'Oic 32 sono apportate un paio di correzioni di carattere editoriale. Nei paragrafi 55 e 101, relativi all'applicazione del modello semplificato di copertura, con riferimento

all'efficacia della stessa, il principio fa riferimento alle caratteristiche degli elementi portanti "del tutto simili" a quelli dell'elemento coperto: le parole "del tutto simili" sono sostituite con "che corrispondono o sono strettamente allineate" per rendere la formulazione in sintonia con quella contenuta nei paragrafi 72 e 102 c).

- Anche nel paragrafo 114 a) è apportata una modifica di carattere formale per allinearla alla formulazione del paragrafo 87 a).

BILANCIO 2018- Novità

CORREZIONI EDITORIALI

- Alcune correzioni editoriali riguardano il testo degli articoli del codice civile riportati in alcuni principi contabili e riferimenti ai paragrafi richiamati all'interno di alcuni principi contabili.
- Le modifiche riguardano i principi Oic 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, Oic 15 Crediti, Oic 16 Immobilizzazioni materiali, Oic 18 ratei e Risconti, Oic 24 Immobilizzazioni immateriali, Oic 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera, Oic 28 Patrimonio netto, Oic 29 Cambiamenti di principi contabili, Cambiamenti di stime, Correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, Oic 31 Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto e Oic 32 Strumenti finanziari derivati

BILANCIO 2018- Novità

- **PRINCIPI CONTABILI: CHIARIMENTI 2018**

FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato, nella Newsletter del mese di maggio 2018 (pubblicata nel successivo mese di giugno), un chiarimento relativo ai fatti successivi alla data di riferimento del bilancio che comporta conseguenze anche dal punto di vista fiscale.

Per il principio contabile Oic 29 un fatto sopravvenuto dopo la chiusura dell'esercizio non può portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo.

In base al principio contabile, un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

BILANCIO 2018- Novità

CONTINUITA' AZIENDALE

Inoltre, tra i fatti che sono rilevati nel bilancio in chiusura, rientrano quelli che possono incidere sulla continuità aziendale che impongono agli amministratori particolare attenzione nelle valutazioni di bilancio.

Per quanto riguarda le informazioni nella nota integrativa, previste dall'articolo 2427 n. 22-quater) del codice civile, **si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.**

BILANCIO 2018- Novità

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili :

Questioni affrontate

La circolare "La fiscalità delle imprese Oic adopter", terza versione del 24 aprile 2018 affronta anche il problema dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (Principio contabile Oic 29).

1. Nel paragrafo 6.5, dopo aver sottolineato che il problema è quello della derivazione, sono analizzate alcune situazioni, precisamente: commissioni per intermediazione soggette a condizione sospensiva (riconoscimento al solo raggiungimento di un certo quantitativo di ordini), oppure a condizione risolutiva (storno in caso di mancato raggiungimento di un certo quantitativo di ordini).

BILANCIO 2018- Novità

1,1 Per l'Oic 19 i debiti soggetti a (1) **condizione sospensiva sono iscritti nei fondi rischi** (paragrafo 78): pertanto, deducibilità fiscale solo quando diventano debiti (è richiamato

1,2 Nel caso della) **condizione risolutiva invece si tratta di un debito** che, in base all'Oic 19, è cancellato se l'obbligazione legale/contrattuale risulta estinta o per altra causa (avveramento della condizione risolutiva, pertanto, il costo è deducibile immediatamente, salvo contabilizzare una sopravvenienza se dovesse venire meno.

BILANCIO 2018- Novità

2. premi del personale: generalmente, costituiscono debiti alla data di chiusura dell'esercizio, anche se i calcoli per la quantificazione avvengono successivamente; pertanto sono immediatamente deducibili.

Caso diverso se, alla data di chiusura dell'esercizio, non sono noti i parametri di calcolo che deriveranno da accordi sindacali: in questo caso, alla data di chiusura dell'esercizio si contabilizza un fondo, indeducibile fiscalmente.

3. fatture da ricevere: si tratta di debiti i cui costi sono fiscalmente deducibili, anche se nel successivo esercizio si manifestano aggiustamenti

BILANCIO 2018- Novità

- **LEGGE DI BILANCIO 2019 n. 145/18: DISPOSIZIONI CONTABILI E FISCALI:**
 - Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese Oic adopter (commi 940-950)

La rivalutazione impone alcune riflessioni alle imprese che presentano bilanci in perdita, che devono tenere conto del principio contabile Oic 9, relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni.

BILANCIO 2018- Novità

LEGGE DI BILANCIO 2019 n. 145/18: DISPOSIZIONI CONTABILI E FISCALI:

- Facoltà di applicazione dei principi las/lfrs (commi 1070-1071)

- Le imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, possono ritornare a redigerlo applicando le norme nazionali.
- La norma consentirebbe alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali las/lfrs, di ritornare a redigerlo applicando le norme nazionali. L'emendamento, già presente nel decreto fiscale n. 119/18, era stato opportunamente ritirato: ora il contenuto ricompare immutato nella legge di bilancio 2019.

BILANCIO 2018- Novità

- **Gruppi cooperativi bancari (comma 1072)**

Le banche del gruppo bancario cooperativo costituiscono un'unica entità consolidante.

Inoltre, con riferimento alle BCC, il decreto legge n. 18/16 ha disposto l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo solo agli istituti appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, che deve avere al vertice un capogruppo bancaria costituita in forma di società per azioni con patrimonio almeno di un miliardo: fanno parte del gruppo le BCC affiliate alla capogruppo attraverso un contratto di coesione e le altre società bancarie, finanziarie e strumentali, diverse dalle BCC, controllate dalla capogruppo.

BILANCIO 2018- Novità

- **Deducibilità quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali (comma 1079)**

La norma rimodula dal punto di vista temporale la deduzione delle quote di ammortamento relative agli avviamenti e alle altre attività immateriali il cui riconoscimento fiscale ha generato l'iscrizione in bilancio di DTA: quote di ammortamento che sarebbero da dedurre dal 2018 sono deducibili a partire dal 2019 e sino al 2029 in base alle percentuali annue stabilite dalla norma stessa.

BILANCIO 2018- Novità

- **RELAZIONE SULLA GESTIONE: DOCUMENTO CONFINDUSTRIA-CNDCEC**

La Relazione sulla gestione è stata oggetto del documento congiunto redatto da Confindustria e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (giugno 2018). **art.2428** del codice civile.

- La relazione può essere sviluppata in due sezioni:
 - la prima generale, contestualizza l'attività dell'impresa nell'ambiente di riferimento anche in ottica di evoluzione futura,
 - la seconda, invece, riporta le informazioni più specifiche relative a governance, strategie (anche future), fatti di rilievo che caratterizzano la gestione, risultati della gestione dell'impresa.

BILANCIO 2018- Novità

Contenuto principale Relazione sulla Gestione :

1. descrizione dei principali rischi e incertezze (articolo 2428, comma 1), costituita da un'illustrazione in forma discorsiva, riguarda i rischi specifici dell'impresa, diversi da quelli che riguardano tutte le società: dopo l'eliminazione dei conti d'ordine, la nota integrativa contiene un'informativa statica dei rischi rispetto a quella contenuta nella relazione sulla gestione, che è più dinamica, manageriale e strategica, con impatto anche sull'attività aziendale futura.
2. indicatori finanziari (articolo 2428, comma 2), l'informativa dovrebbe riferirsi almeno a due/tre esercizi raffrontabili tra loro, integrati da una nota esplicativa per chiarire le modalità di calcolo adottate. (indicatori devono essere valutati secondo le caratteristiche dell'impresa e del contesto in cui opera avendo riguardo ad evidenziare andamenti atipici
- 3.

BILANCIO 2018- Novità

3. Per le informazioni relative all'attività di ricerca e sviluppo (articolo 2428 comma 3 n. 1) si deve fare riferimento anche al principio contabile Oic 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenendo conto non solo dei costi capitalizzati ma anche di quelli imputati nel conto economico,

BILANCIO 2018- Novità

ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE ATTIVE):

Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (luglio 2018). La rilevazione in bilancio delle imposte anticipate deve rispettare il principio della prudenza perché, grazie ad esse, l'impresa chiuderà l'esercizio con un maggior utile o una minore perdita.

Il principio contabile Oic 25, relativo alla contabilizzazione delle imposte, prevede la rilevazione delle imposte anticipate nel rispetto del principio della prudenza solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno:
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

BILANCIO 2018- Novità

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Le imposte Le imposte sono iscritte nella voce 20 che, dopo l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico accoglie, con separata evidenza, anche quelle relative ad esercizi precedenti. In tale voce le imposte sono suddivise in quattro voci distinte:

- **imposte correnti**: imposte sul reddito imponibile dell'esercizio, comprese eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).
- **imposte relative a esercizi precedenti**, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) che possono derivare, per esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria.

BILANCIO 2018- Novità

liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B.2 fondi "per imposte, anche differite" o dalla voce D.12 "debiti tributari", a seconda delle caratteristiche della passività (Oic 19 Debiti).

- **imposte differite e anticipate:** con segno positivo accantonamento al fondo per imposte differite e utilizzo delle attività per imposte anticipate, con segno negativo imposte anticipate e utilizzo del fondo imposte differite (in caso di eccedenza dello stesso)

- **proventi da consolidato fiscale.**

In definitiva, l'Oic 25 prevede che nella voce 20 si iscrivano tutte le imposte, oneri accessori compresi, incluse le rettifiche alle stesse: di conseguenza, i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto subite e crediti d'imposta.

L'iscrizione dei crediti d'imposta (minori imposte da pagare) nella voce A.5 del conto economico, con il conseguente effetto positivo sul valore della produzione, potrebbe essere contestata dal fisco con riferimento agli istituti tributari che fanno riferimento al valore della produzione.

BILANCIO 2018- Novità



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 Gennaio 2019 il comunicato MISE di rilascio della nuova Taxonomia denominata PCI 2018-11-04.

Viene pubblicata la nuova Taxonomia PCI_2018-11-04, dedicata alle codifiche dei bilanci d'esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991; il nuovo **tracciato, quindi, non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.**

La nuova Taxonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire **dal 1.3.2019** per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. 139/2015 **referiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018** o in data successiva.

BILANCIO 2018- Novità

- La previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28.2.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28.2.2019 ma non oltre il 31.12.2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche postD.Lgs.139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.

BILANCIO 2018- Novità

- **Principi Contabili, codice civile, Principi Italiani di Valutazione e Revisione, riforma delle crisi di impresa e dell'insolvenza tendono a convergere verso una politica di maggiore trasparenza nella redazione dei bilanci e conseguenti politiche di valutazioni economico aziendali, ponendosi come ambizioso risultato quello di limitare le asimmetrie informative che inquinano il mercato.**
- **Le nuove generazioni di Estensori del Bilancio potranno partecipare a raggiungimento di questo risultato contribuendo con il proprio lavoro al cambiamento.**
- **Buon Lavoro ragazzi !**